

Comune di Caggiano
Provincia di Salerno



ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Dpcm 01.03.1991 - Lg 447/1995 - Dpcm 14.11.1997

Linee guida Regione Campania per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica maggio 2003

Z.A.1.2 - REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE (Allegato al Piano di Zonizzazione Acustica)

Consulenze specialistiche:

Laboratorio Tecnico Associato di Ingegneria Civile ed ambientale "LEONARDO"

Piano di Zonizzazione acustica comunale

Tecnici abilitati:

Ingg. **Pierpaolo CAPPIELLO – Michele NOTARFRANCESCO**

Tecnici Competenti in acustica Ambientale Lg 447/1995 - Dpcm 31.03.1998

Decreto Dirigenziale n. 472 del 09.11.2012

Collaboratore:

Ing. **Lucio MIGNOLI**

Raccolta ed elaborazione dati, rilevamento degli elementi significativi del territorio

Giugno 2023

Rev.01 del 10.9.2024

Indice

TITOLO I	4
PRINCIPI GENERALI	4
Art.1 Elementi costitutivi la classificazione acustica	4
Art.2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale	4
Art.3 Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio	5
CLASSE I	5
CLASSE II	6
CLASSE III	6
CLASSE IV	6
CLASSE V	6
CLASSE VI	6
Art.4 Zone di transizione o cuscinetto	7
TITOLO II	8
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	8
A CARATTERE TEMPORANEO	8
art. 5 – Definizioni	8
Sezione 1	8
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	8
art. 6 – Impianti ed attrezzature	8
art. 7 - Orario e limiti per le attività rumorose nei cantieri autorizzati in deroga	8
art. 8 – Emergenze	9
art. 9 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	9
art. 10- Autorizzazione in deroga per le attività rumorose a carattere temporaneo	10
art. 11- Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili	10
art. 12 - Relazione o dichiarazione di impatto acustico da allegare all'istanza edilizia	11
Sezione 2	11
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO	11
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	11
TITOLO III	14
TRASFORMAZIONE EDILIZIA, DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	14

TITOLO IV	16
ATTIVITA' RUMOROSE	16
TITOLO V	18
ABITAZIONI PRIVATE.....	18
TITOLO VI	18
SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE.....	18
TITOLO VII	20
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	20
TITOLO VIII	20
DISPOSIZIONI FINALI.....	20
MOD.1 COMUNICAZIONE PER CANTIERI	21
(cantieri edili).....	21
MOD.2-DOMANDA DEROGA CANTIERE.....	22
(cantieri stradali).....	24
MOD.3-COMUNICAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA	25
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili).....	26
MOD.4- DOMANDA DEROGA ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA	27
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)	29
Allegato 6.....	30
Documentazione di impatto acustico	30
Allegato 7.....	31
Documentazione di previsione d'impatto acustico	31
Allegato 8.....	34
Dichiarazione dei requisiti acustici passivi degli ediifici abitativi	34

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 Elementi costitutivi la classificazione acustica

Sono parte integrante della Classificazione acustica gli elaborati di seguito riportati.

- *Z.A.1.1 - Relazione*
- *Z.A.1.2 - Regolamento*
- *Z.A.2 – Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale in scala 1:10.000*

Art.2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- disciplinare le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/95 e s.m.i..
- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui all' art. 2 del Regolamento;
- costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art.7 della Legge 26 Ottobre 1995 n.447 ed al successivo Dpcm del 14 Novembre 1997 art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel piano di Zonizzazione acustica;
- consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.
- Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

Art.3 Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio

L'azione amministrativa del Comune di Caggiano è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei:

- *Valori limite di emissione* : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- *Valori limite assoluti di immissione* : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
- *Valori limite differenziali di immissione* : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- *Valori di attenzione* : il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- *Valori di qualità* : i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti.

così come definiti dall'art.2 comma 1 e), f), g), h) e comma 3 a), b) della Legge Quadro

sull'Inquinamento Acustico n.447 del 26 Ottobre 1995, stabiliti dal Dpcm del 14 Novembre 1997

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e riportati in Appendice del Regolamento, il territorio del Comune di Caggiano è suddiviso in zone corrispondenti alle seguenti definizioni:

CLASSE I

Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la fruizione.

(Es. plessi ospedalieri, plessi scolastici in sede propria, aree universitarie, aree di pregio ambientale e altre zone per le quali la quiete sonora ha particolare rilevanza.

CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, ovvero aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

Aree ad uso agricolo, non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e caratterizzate da una presenza abitativa sparsa.

Aree di interesse turistico-paesaggistico, ovvero aree di elevato pregio paesistico con presenza di attrattori turistici e non caratterizzate da elevata frammistione funzionale. *Ville comunali.*

Aree attrezzate per lo sport, il tempo libero e la cultura.

CLASSE III

Aree di tipo misto, ovvero aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie; aree in prossimità della viabilità primaria per una fascia di 100 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di linee ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzera del binario più esterno. Aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie e direzionali.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e da scarsa presenza di abitazioni.

CLASSE VI

Aree industriali, ovvero aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art.4 Zone di transizione o cuscinetto

Sono fasce di rispetto che vengono introdotte, ove è possibile, quando si trovano a contatto aree con valori limite propri che si discostano in misura superiore a 5dB (A). Tali zone sono contenute, se possibile, entro la zona acusticamente meno tutelata, cioè quella con limiti assoluti più elevati.

Le Zone di transizione vanno intese anche localmente, pur non essendo indicate graficamente, per tutte quelle situazioni in cui i valori limite si discostano in misura superiore a 5dB (A), e sono quelle aree appositamente create per non avere salti di due classi acustiche tra aree contigue. La larghezza di tali zone è almeno di 50m.

Occorre sottolineare, che tale gradualità, nella quasi totalità dei casi, corrisponde anche alla reale situazione acustica in quanto allontanandosi dalle sorgenti di rumore il livello acustico, in assenza di barriere, si attenua in modo proporzionale alla distanza.

Le Zone di Transizione non coincidono sui valori limiti delle zone in cui sono inserite, ma semplicemente delimitano una porzione di territorio nella quale debbano essere previste regole specifiche ed interventi di protezione acustica per contenere gli effetti de rumore.

Nelle zone già urbanizzate in cui vengono a contatto aree con valori limite propri che si discostano in misura superiore a 5dB (A), e in quelle per cui non è possibile l'introduzione delle suddette zone di transizione, deve essere prescritto un piano di risanamento.

Nel caso di zone di classe V e VI a contatto con Zone di classe I, II, III e IV, per cui i rispettivi valori limiti si discostano in misura superiore a 5dB (A), l'edificazione dei lotti di terreno ed il posizionamento degli impianti rumorosi deve avvenire in modo che nelle aree confinanti, e senza tener conto dell'azione di eventuali rumori esterni, non venga prodotto in nessun punto un livello sonoro permanente continuo superiore a quello della classe confinante incrementato di 5dB(A).

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE
A CARATTERE TEMPORANEO

art. 5 – Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 6 – Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive UE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 7 - Orario e limiti per le attività rumorose nei cantieri autorizzati in deroga

Le attività che comportano l'uso di attrezzature e/o macchine rumorose all'interno dei cantieri, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, previa autorizzazione in deroga, sono consentite nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale. Il sabato le attività possono essere svolte solo nelle ore antimeridiane.

Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri che **distano almeno 100 m** da ricettori sensibili circostanti. Si considerano ricettori sensibili ad esempio abitazioni, scuole, case di cura, ecc..

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni previa presentazione di domanda di autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 9.

Tutte le altre attività all'interno del cantiere sono consentite nel normale orario di lavoro. Durante il periodo notturno non è consentito derogare ai limiti di rumorosità previsti dalla classe acustica cui appartiene la zona del cantiere.

I limiti assoluti da non superare, intesi come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno **10 minuti**, in facciata alle abitazioni più prossime presenti e **nel raggio di 100 m**, sono:

- 65 dB(A) in classe I;
- 70 dB(A) in classe II, III, IV e V;
- 75 dB(A) in classe VI.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dB(A) **con TM (tempo di misura) > 10 minuti** a finestre chiuse.

art. 8 – Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 9 – Modalità per le comunicazioni e/o il rilascio delle autorizzazioni

Per attivare un cantiere edile rumoroso è necessario presentare, da parte del direttore dei Lavori, una DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (**Mod. 1**) al verificarsi dei seguenti casi:

- si rispettino gli orari e i limiti di cui all' articolo 7;

oppure

- la durata complessiva del cantiere non supera i 20 giorni lavorativi e rispettando gli orari di cui all' articolo 7;

oppure

- i cantieri non rispettano gli orari di cui all' articolo 7 ma distano almeno 100 m da ricettori sensibili circostanti;

La Comunicazione di attività rumorosa deve essere presentata con inizio cantiere, da parte del direttore dei lavori e/o unitamente all'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio. Deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti prescrizioni:

- le attrezzature e gli impianti devono essere impiegati attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per minimizzare l'immissione di rumore nell'ambiente;
- le sorgenti di rumore fisse (betoniere, compressori, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere ubicati in posizione schermata (anche con schermi provvisori, quali cumuli di materiale da costruzione o di risulta) rispetto ai recettori sensibili all'esterno del cantiere;
- è vietato apportare alle attrezzature modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore.

Ricevuta dell'avvenuta presentazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione per eventuali controlli.

I cantieri soggetti alla presentazione di DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (**Mod. 2**) sono quelli dove presumibilmente non è possibile rispettare una o più condizioni richieste per la presentazione della Dichiarazione di Attività rumorosa di cui sopra.

La domanda di deroga deve essere presentata nell'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, e/o da parte del direttore dei lavori, 15 gg. prima della presentazione della denuncia di inizio lavori. La comprova della concessione di deroga dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione per eventuali controlli.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il Sindaco e/o il Responsabile del Servizio competente ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dei livelli sonori che dell'orario di lavoro con macchinari rumorosi, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Il Sindaco e/o il Responsabile del Servizio competente potrà altresì richiedere integrazioni o chiarimenti alla documentazione presentata e far effettuare da tecnici competenti verifiche strumentali ai livelli di rumorosità emessi. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo dove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Sindaco e/o il Responsabile del Servizio può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

SCHEMA RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI	
Sezione 1 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	
CONDIZIONI DI CANTIERE	ADEMPIMENTI
Esecuzione di lavori a più di 100 m da ricettori sensibili (rispettando gli orari e i limiti art.7):	Nessuno
Esecuzione di lavori nel raggio di 100 m da ricettori sensibili:	
durata del cantiere < 20 gg. con rispetto degli orari di cui all'art. 7	COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Mod. 1)
rispetto degli orari e dei limiti di cui all'art. 7	COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Mod. 1)
non rispetto degli orari di cui all'art. 7	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (Mod. 2)
non rispetto dei limiti di cui all'art. 7	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (Mod. 2)

art. 10- Autorizzazione in deroga per le attività rumorose a carattere temporaneo

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo in deroga ai valori limiti di cui all'art.2 comma 3,della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.

La domanda di deroga (DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (Mod. 2)) per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia **superiore 20 giorni lavorativi**, o di attività nell'ambito di cantieri itineranti deve essere presentata nell'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, e/o in alternativa da parte del direttore dei lavori, 15 gg. prima della presentazione della denuncia di inizio lavori. La comprova della concessione di deroga dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione per eventuali controlli.

art. 11- Attività rumorosa superiore a 20 giorni lavorativi

Lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori superi i 20 giorni lavorativi segue le norme che regolano tutte le attività soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico.

art. 12 - Relazione o dichiarazione di impatto acustico da allegare all'istanza edilizia

Nelle aree classificate in classe I della Zonizzazione Acustica del territorio comunale, l'uso non occasionale di attrezzature o macchine rumorose all'interno dei cantieri è subordinato al deposito di una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- descrizione delle macchine di cui si prevede l'impiego;
- localizzazione delle macchine all'interno del cantiere;
- tipo delle eventuali schermature utilizzate per limitare le emissioni rumorose;
- tempo medio giornaliero e numero di giornate di utilizzo previsto;
- valore di emissione di rumore delle singole sorgenti;
- valore previsto del livello equivalente di rumorosità in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

art. 13- Lavori urgenti

I lavori a carattere di urgenza, necessari per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione, per ripristinare l'erogazione di servizi essenziali, e, più in generale, per risolvere situazioni di urgenza non rinviabili, possono essere eseguiti in deroga ai limiti di rumorosità, agli orari ed a tutti gli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento

Sezione 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art. 14 – Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. Gare di cross, rally) e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora **non superino le (20) giornate** nell'arco di un anno solare e non abbiano una durata **superiore a (10) giorni consecutivi**.

Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo **superiore ai 20 giorni** non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M.16 aprile 1999, n.215 e con gli orari previsti al successivo art. 16.

Per le attività che si svolgano negli spazi pubblici e per le rassegne cinematografiche all'aperto, può essere richiesta e valutata dal Settore competente **la deroga al numero massimo di 20 giorni** di cui al D.P.C.M.16 aprile 1999, n.215, **fino ad un massimo di n. 30 giorni**.

Resta salva la facoltà del Settore competente di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni.

art. 15– Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 14, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, se individuate dall' Amm. Com. nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95.

art. 16 – Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'art.11 è consentito nei limiti di cui alla classificazione acustica comunale e nei seguenti orari:

- da Domenica a Giovedì fino alle ore 24.00;

- da Venerdì a Sabato fino alle ore 2.00.

Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno.

Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00 purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 65 dB(A). Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. Non si applica il limite differenziale nè altre penalizzazioni previste dal D.M. 16 Marzo 1998.

I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività dalle 9.00 alle ore 24.00 purchè sia rispettato il limite di 65 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Può essere concessa la possibilità di deroga fino alle 00.30 in caso di fuochi artificiali. Non si applica il limite differenziale ne altre penalizzazioni previste dal D.M. 16 Marzo 1998.

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui sopra e presentare la comunicazione di cui al prossimo art.17. Non si applica il limite differenziale.

art. 17– Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

I responsabili di attività di cui all'art.14 sono soggetti alla presentazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione di una COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (**Mod. 3**) conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto nel caso in cui la manifestazione venga esercitata nel rispetto dei limiti ed orari indicati nell'art.16. Se la presentazione della dichiarazione avviene entro i termini previsti la manifestazione si intende automaticamente autorizzata.

I responsabili di attività di cui all'art.14 che non rispettino i limiti di cui alla classificazione acustica e/o gli orari come indicato nell'art.16 sono soggetti alla presentazione almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione di una DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (**Mod. 4**) conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio.

La deroga può essere ottenuta per un massimo di 16 giornate nell'arco di un anno solare e la domanda di autorizzazione deve essere presentata a firma di tecnico competente in acustica.

Le deroghe agli orari di cui all'art. 14 potranno essere concesse come segue:

- da Domenica a Giovedì fino alle ore 01.00;
- da Venerdì a Sabato fino alle ore 03.00.

Non si applica il limite differenziale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle succitate norme, le seguenti attività rumorose:

- Manifestazioni itineranti da svolgersi nelle vie del territorio (es. *Notte Bianca, Mercatini di natale, ecc.*) organizzate dalle Associazioni di categoria, e patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- Feste di paese, di località periurbana (es. *Percorso Culinario, ecc.*) organizzate dall'Associazione PROLOCO e dalle Associazioni e/o comitati festa di paese e di quelle senza fini di lucro, nelle aree pubbliche predisposte.
- Rassegne teatrali e cinematografiche, organizzate dalle Associazioni e/o patrocinate dall'Amm.ne Comunale.
- Manifestazioni da svolgersi all'interno di padiglioni nell'ambito delle attività fieristiche, purchè effettuate in periodo diurno (6.00 – 22.00) o notturno fino alle ore 3.00, **nonchè manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;**
- Attività da svolgersi all'esterno purchè svolte nel periodo diurno o notturno fino alle ore 2.00, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

SCHEMA RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI	
Sezione 2 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	
CONDIZIONI	ADEMPIMENTI
Manifestazioni che rispettano i limiti e gli orari di cui all'art.16	COMUNICAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA – MOD.3 (autorizzazione con silenzio assenso)
Manifestazioni che non rispettano i limiti e gli orari di cui all'art.16 \leq 20 giornate nell'arco dell'anno solare	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA – MOD.4 (max 20 giornate nell'arco di 1 anno solare)

TITOLO III

TRASFORMAZIONE EDILIZIA, DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 18 – Limiti del rumore

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello di pressione sonora massimo misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 19 – Documentazione acustica da presentare in allegato ai progetti di lavori pubblici, istanze o segnalazioni di titoli abilitativi alla trasformazione edilizia

I progetti di lavori pubblici, permessi di costruire, SCIA, CILA e licenze che interessano nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i., per le categorie ed elementi di cui al DPCM 05/12/97 necessitano specifica dichiarazione del committente e del progettista comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 05/12/97 previa verifica strumentale alla fine dei lavori; in alternativa la domanda dovrà contenere un'adeguata documentazione acustica previsionale ai sensi della Norma UNI 12354 e s.m.i., redatta da un tecnico competente in acustica predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 e 7 al presente Regolamento e quindi in fase finale necessiterà della sola dichiarazione del direttore dei lavori così come prevista **nell'allegato 8**.

1. Gli interventi di trasformazione edilizia di cui all'articolo 8 della legge 447/95 dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla Zonizzazione Acustica Comunale.

Contestualmente alla presentazione di progetti di lavori pubblici, istanza o alla segnalazione di titoli abilitativi alla trasformazione edilizia, i titolari di progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8 comma 1 e 2, della legge 447/95 di seguito riportate, sono tenuti a presentare una Relazione di Impatto Acustico:

- Opere soggette a V.I.A.;
- Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo a, b, c, d, e ed f;
- Discoteche
- Circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari ed impianti rumorosi;
- Impianti sportivi e ricreativi;
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del DPR 227/2011, attività elencate nell'allegato B.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 447/95, le istanze e le segnalazioni di titoli abilitativi alla trasformazione edilizia relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono essere corredate da una documentazione di previsione di impatto acustico, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del DPR 227/2011, attività elencate nell'allegato B.

3. Nei casi di cui al comma precedente, nonché per tutti i casi che prevedono la realizzazione di opere edili, per i quali non si utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di opere edili, è sufficiente che il titolare dell'istanza, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei termini di legge (DPR 445/2000), descriva le caratteristiche dell'attività da insediare, attestando contestualmente che la stessa attività non genera aumenti di rumorosità interna ed esterna; in tutti gli altri casi, di cui al comma precedente, è necessario che le istanze o segnalazioni di titoli abilitativi alla trasformazione edilizia vengano corredate da Relazione Previsionale di Impatto Acustico.

4. I soggetti pubblici o privati titolari dei progetti per la realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nell'art. 8 comma 3 della legge 447/95 di seguito riportate, sono tenuti a presentare una Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate all'intervento:

- Scuole e asili nido
- Ospedali
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate di cui al comma 2.

La relazione previsionale dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- a) Localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connessi all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- b) Rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- c) Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica e del criterio differenziale, come previsto nei decreti attuativi della legge 447/95 e dalle linee guida della Regione Campania.

La Relazione Previsionale di Impatto Acustico o di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 c.6 della Legge 447/95.

art. 20 – Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso che l'impianto elettroacustico non sia in grado di superare i livelli previsti dall'art. 15 del presente regolamento; è consentito:

- l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 23:00 durante il periodo invernale e le ore 24:00 del periodo estivo
- l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 23:00 durante il periodo invernale e le ore 24:00 del periodo estivo.

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica;

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni nel caso di accertati superamenti, così come previsto dall'art. 30 del presente regolamento, da personale dell'ARPAC o da proprio tecnico competente incaricato, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti.

TITOLO IV ATTIVITA' RUMOROSE

art. 21 – Macchine agricole e da giardino

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

Nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 20.00 con interruzione dalle 13.00 alle 15.00;
- nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 20.00 con interruzione dalle 12.30 alle 15.00;

Nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 20.00 con interruzione dalle 13.00 alle 15.00;
- nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 19.00 con interruzione dalle 13.00 alle 15.00;

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 22– Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito, nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 23– Cannoncini antistorno rumorosi

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00, cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00, cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 24– Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere rilasciata dal sindaco l'autorizzazione per l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

art. 25 – Condizionatori e refrigeratori

Le unità esterne di condizionatori dell'aria e refrigeratori non devono creare emissioni di rumore con valori che superino i limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica del territorio. Essi devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e trasmettere rumore per via solida.

art. 26 – Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa è:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

TITOLO V ABITAZIONI PRIVATE

art. 27– Usi di elettrodomestici ed impianti sonori

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radiotelevisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

art. 28– Impianti tecnici

L'impianto e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

TITOLO VI SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 29– Sirene di comunità

Nel territorio comunale è consentita la segnalazione sonora delle sirene di comunità dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a 60 secondi per max 4 volte al giorno.

art. 30– Sistemi di allarme

L'impianto e il funzionamento di installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale e da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro 5 minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

art. 31– Campane

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le manifestazioni religiose, tradizionali, patronali o culturali e quale segnale orario sono attività istantanee e di breve durata ed è permessa:

- per un periodo continuativo non superiore a 30 minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- per un periodo continuativo non superiore a 20 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO VII

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 32– Accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (Legge 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art. 33 – Misurazione e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata agli enti preposti e al Corpo di Polizia Municipale per quanto di competenza, avvalendosi del supporto tecnico della sezione provinciale dell'A.R.P.A.C o da professionisti di fiducia dell'Amministrazione iscritti nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art. 34 – Sanzioni

Salvo il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge 447/95 ed inoltre, per quanto riguarda le attività temporanee.

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, quando il fatto non costituisce reato, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 7-bis il quale prevede per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, con le modalità e la procedura previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi, la diffida e poi la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene e di tutela della salute pubblica.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

art.32 Abrogazione di norme

A partire dalla data di entrata in vigore del PUC sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune di Caggiano in materia di inquinamento acustico che risultino in contrasto con le presenti norme.

art.33 Approvazione ed entrata in vigore

Le presenti norme sono state approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del ___/___/_____

Il provvedimento Consiliare di approvazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal ___ / ___ /_____ al ___ / ___ /_____

Al Signor Sindaco del Comune di **CAGGIANO**

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(Cantieri edili, stradali ed assimilabili)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e domiciliato a _____ in Via _____
tel _____ fax _____ e-mail _____

in qualità di **Direttore Lavori** del cantiere sito nel Comune di Cerea

in Via/Piazza _____ di proprietà della ditta _____

per l'esecuzione dei lavori di _____
(specificare la tipologia di lavori che si intendono effettuare)

di cui al Permesso di Costruire/S.C.I.A.n. _____

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale e comunale in materia di tutela dell'inquinamento acustico e di non essere soggetto alla presentazione di **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA** per l'attività di cantiere in quanto:

- si rispettano gli orari e i limiti di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento Acustico Comunale;
- la distanza da eventuali ricettori sensibili (come definiti dall'art. 7 e 9 del Regolamento Acustico Comunale) è inferiore a 100 m.

oppure:

- la durata complessiva del cantiere non supera i venti giorni lavorativi e rispettando gli orari di cui all'art.7 del Regolamento Acustico Comunale, pertanto dal _____ al _____

oppure:

- i cantieri non rispettano gli orari di cui all' articolo 7 ma distano almeno 100 m da ricettori sensibili circostanti;

Allega la seguente documentazione:

- planimetria** in scala con evidenziata l'area di pertinenza del cantiere, l'ubicazione di eventuali sorgenti rumorose fisse, e il ricettore sensibile più prossimo all'area di cantiere;
- fotocopia del **documento di riconoscimento**.

Data _____

Firma

(Firma e timbro)

ATTENZIONE!

1. La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in deroga e può essere presentata nel caso in cui si preveda di rispettare le condizioni riportate. In caso contrario bisogna presentare **DOMANDA**, mediante apposito modulo corredato di marca da bollo, da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose ed ottenere la relativa **AUTORIZZAZIONE IN DEROGA**.
2. Una volta compilata, fare una copia della presente **DICHIARAZIONE** che andrà timbrata e datata dall'Ufficio e tenuta in cantiere a disposizione per eventuali controlli.

MOD 1 – COMUNICAZIONE PER CANTIERI

Al Signor Sindaco del Comune di **CAGGIANO**

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER USO DI MACCHINARI RUMOROSI PER ATTIVITÀ TEMPORANEA ai sensi della Legge n. 447/95 - *(Cantieri edili, stradali ed assimilabili)*

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e domiciliato a _____ in Via _____
tel _____ fax _____ e-mail _____

in qualità di **Direttore Lavori** del cantiere sito nel Comune di Cerea

in Via/Piazza _____ di proprietà della ditta _____

per l'esecuzione dei lavori di _____

(specificare la tipologia di lavori che si intendono effettuare)

di cui al Permesso di Costruire/D.I.A. n. _____ del _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, **l'autorizzazione in deroga** ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli orari previsti dal regolamento comunale, per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature per il cantiere sopra citato.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

Tipo di attività:

- cantiere in sede fissa
- cantiere in sede mobile

Data inizio e fine cantiere _____

Durata della deroga _____

Orario attività _____

- Deroga richiesta per
- orari di lavoro;**
 - limiti massimi.**

Composizione del cantiere:

Superficie area di cantiere: _____
Operai impiegati (n°): _____
Mezzi di trasporto: n° camion _____ n° furgoni _____ n° auto _____
altri mezzi di trasporto: _____
Edifici confinanti e/o prospicienti: residenziali _____ commerciali _____ altro _____
indicare il n° di edifici visibili dall'area di cantiere *specificare*

Distanza minima da ricettori sensibili: _____ tipo di ricettore _____ m _____
indicare la distanza dell'edificio più vicino, se confinante scrivere: 0

Data: _____

Firma

(Firma e timbro del tecnico)

La documentazione seguente deve essere a firma di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della Legge 447/95 e D.P.C.M. 25.03.1998.

DATI IDENTIFICATIVI DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE:

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____

Telefono _____ fax _____ inserito nell'elenco dei

Tecnici competenti in Acustica Ambientale n° _____

del _____ al n° _____

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Classe di appartenenza dell'area secondo _____
quanto previsto dalla zonizzazione acustica

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

- La dichiarazione di inizio cantiere o la domanda di deroga deve essere presentata, da parte del direttore lavori, prima del ritiro del permesso di costruire o unitamente alla denuncia di inizio attività, in duplice copia, di cui una costituirà ricevuta di avvenuta presentazione da tenere in cantiere a disposizione per eventuali controlli.

- Per i cantieri che rispettino gli orari e i limiti di cui agli artt.7 e 9 del Regolamento Acustico Comunale oppure la cui durata complessiva non superi i venti giorni lavorativi oppure la distanza da eventuali ricettori sensibili sia superiore a 100 metri e non rispettano gli orari di cui all' articolo 7 è possibile presentare solo la "COMUNICAZIONE"

MOD 2 – DOMANDA DEROGA CANTIERI

Al Signor Sindaco del Comune di CAGGIANO

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

Ditta:			
Ditta	_____		
	<i>(associazione, ditta o persona singola che organizza la manifestazione)</i>		
indirizzo	_____	Città	_____
C.A.P.	_____	C. Fiscale	_____
Tel.	_____	Fax	_____
		e-mail	_____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

e domiciliato a _____ in Via _____

tel _____ fax _____ e-mail _____

in qualità di **Responsabile** della manifestazione _____
(specificare il nome della manifestazione)

COMUNICA

che nei giorni dal al _____

dalle ore _____ alle ore _____

nella località _____
(indicare il luogo esatto della manifestazione con indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione)

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

Per cui verranno utilizzati i seguenti strumenti/apparecchi di amplificazione:

DESCRIZIONE	Amplificazione (watt)

A tal fine in qualità di Responsabile della manifestazione

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità

- di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, in particolare, di **RISPETTARE** i limiti e le condizioni di cui al TITOLO II – Sezione 2 del Regolamento Comunale.
- di attuare i seguenti accorgimenti per il contenimento delle emissioni rumorose:

Allega la seguente documentazione:

- planimetria dell'area interessata con evidenziate le sorgenti sonore, l'orientamento dei diffusori acustici, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone e comunità;
- fotocopia delle schede tecniche degli impianti di amplificazione utilizzati dove sia indicata la loro potenza sonora;
- programma della manifestazione;
- fotocopia del documento di riconoscimento.

Data _____

Firma

(Firma leggibile del Responsabile)

ATTENZIONE!

1. La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni di cui TITOLO II – Sezione 2 del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico. In caso contrario bisogna presentare **DOMANDA**, mediante apposito modulo, corredato di marca da bollo, da presentare almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.
2. Una volta compilata, fare una copia della presente DICHIARAZIONE che andrà timbrata e datata dall'Ufficio e tenuta a disposizione per eventuali controlli.

Mod 3 - COMUNICAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Al Signor Sindaco del Comune di CAGGIANO

marca da bollo
€ 16,00

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE - IN DEROGA - PER USO DI IMPIANTI RUMOROSI ai sensi della Legge n. 447/95
PER SVOLGIMENTO INTRATTENIMENTI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO TEMPORANEI

Ditta:			
Ditta	_____		
	<i>(associazione, ditta o persona singola che organizza la manifestazione)</i>		
indirizzo	_____	Città	_____
C.A.P.	_____	C. Fiscale	_____
Tel.	_____	Fax	_____
		e-mail	_____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

e domiciliato a _____ in Via _____

tel _____ fax _____ e-mail _____

in qualità di **Responsabile** della manifestazione _____
(specificare il nome della manifestazione)

CHIEDE

ai sensi dell'art. art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'art. 12 comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina delle
attività rumorose, per lo svolgimento di intrattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico temporanei **l'autorizzazione in**

deroga:

- ai limiti di orario previsti dal regolamento comunale, nel rispetto dei limiti di zona acustica.
 dei limiti acustici della zona prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997
(segnare un'opzione o l'altra oppure entrambe)

DICHIARA

Tipo di attività

- attività di Piano Bar - Concertini - KaraoKe
 attività sportiva o ricreativa;
 circo;
 rappresentazione all'aperto (teatro, cinema);
 spettacolo musicale all'aperto (opera balletto, musica classica);
 concerto di musica leggera ;
 fiera/sagra paesana/balera;

altro _____
(specificare)

DATI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE

date di inizio: _____ data di fine _____

orari: dalle _____ alle _____

nella località _____

(indicare il luogo esatto della manifestazione con indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione)

genere musicale da eseguire: _____

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Superficie area manifestazione (mq) | _____ | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Afflusso previsto o capienza (n°) | _____ | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> N° diffusori acustici utilizzati: | _____ | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Potenza impianto amplificazione (Watt): | _____ | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Distanza minima da edifici residenziali (m)** | _____ | <input type="checkbox"/> |

** (indicare la distanza dell'edificio più vicino, se confinante con l'area della manifestazione: scrivere: 0)

APPARECCHI/STRUMENTI DI AMPLIFICAZIONE CHE VERRANNO UTILIZZATI

DESCRIZIONE	Amplificazione (watt)

Data: _____

Firma

(Firma del Responsabile della manifestazione)

La documentazione seguente deve essere a firma di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della Legge 447/95 e D.P.C.M. 25.03.1998.

DATI IDENTIFICATIVI DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE:

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____

Telefono _____ fax _____ inserito nell'elenco dei Tecnici competenti in

Acustica Ambientale del _____ al n° _____

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

- Classe di appartenenza dell'area secondo _____
 quanto previsto dalla zonizzazione acustica

DESCRIZIONE DI EVENTUALI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DEL RUMORE

ENTITA' DELLA DEROGA RICHIESTA:

(segnare un'opzione o l'altra oppure entrambe)

- dei **limiti di orario** previsti dal regolamento comunale
 dalle ore alle ore nel rispetto dei limiti di zona acustica.
- dei **limiti acustici di zona** prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997
 fino a dB
 A)

ALLEGA:

- Planimetria della zona con indicazione delle abitazioni vicine e della loro distanza dall'area della manifestazione, posizionamento eventuale palco e posizione e orientamento diffusori acustici (**OBBLIGATORIA**)
- Schede tecniche impianti;
- Documentazione tecnica previsionale di impatto acustico;
- Documentazione tecnica relativa alle misure previste per il contenimento delle emissioni sonore;
- Marca da bollo € 16,00 per rilascio autorizzazione;
-

Data: _____

Firma

(Firma del Tecnico Competente in Acustica)

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

LA DOMANDA VA INOLTATA ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA', non è garantito il rilascio dell'autorizzazione in deroga richiesta meno di 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, la domanda deve essere compilata integralmente, non si assicura il rilascio dell'autorizzazione nel caso di domanda incompleta;

La documentazione allegata deve essere a firma di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dal comma & della Legge 447/95 e D.P.C.M. 25.03.1998.

Per le manifestazioni di durata non superiore a 20 giorni che rispettino anche **TUTTE** le altre condizioni di cui agli Artt. 14, 15, 16, 17 del Regolamento Comunale è possibile presentare solo la "COMUNICAZIONE"

La compilazione dei riquadri con **sfondo grigio** sono a cura dell'Ufficio.

Mod 4 - DOMANDA DEROGA ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Allegato 6 Documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustica dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
 - b) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Nel caso di progetti di lavori pubblici, permessi di costruire, SCIA, CILA e licenze (autorizzazione amministrativa o nullaosta all'esercizio, segnalazione certificate di inizio attività) che interessano nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i., per le categorie ed elementi di cui al DPCM 05/12/97 deve essere prodotta:
 - a) in fase di presentazione di istanze, specifica dichiarazione a firma del committente e del progettista comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 05/12/97 o documentazione acustica previsionale ai sensi della Norma UNI 12354 e s.m.i., redatta da un tecnico competente in acustica;
 - b) in fase di agibilità, verifica strumentale del rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 05/12/97 se non è stata prodotta documentazione acustica previsionale ai sensi della Norma UNI 12354 e s.m.i., redatta da un tecnico competente in acustica, altrimenti dichiarazione del direttore dei lavori di cui allegato 8 del regolamento;
 - c) in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nullaosta all'esercizio (segnalazione certificate di inizio attività) per le attività elencate dall'art. 8 comma 1- 2 e 4, della legge 447/95 e s.m.i.:
 - quando sia prevista l'apertura o il funzionamento oltre le ore 22, specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall'attività entro i vigenti limiti di legge;
 - descrizione dettagliata delle fonti sonore;
 - misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa.

6. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
7. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si fossero rivelate errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.
8. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

Allegato 7

Documentazione di previsione d'impatto acustico

a) NUOVI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
- b) indicazione, dell'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, della zona di appartenenza secondo la tabella A del DPCM 14/11/1997 o dello strumento urbanistico generale comunale;
- c) una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso (abitazione civile, ospedale, industria, ferrovia, autostrada, ecc.), della classificazione acustica;
- d) indicazione dei valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente o dalla classificazione comunale per le aree e zone suddette.

Indicazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto;

- e) descrizione, con informazioni di carattere acustico, dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che daranno luogo a diffusione di rumore nell'ambiente esterno;
- f) per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo occorre la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione spaziale, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, e la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore;
- g) relativamente alle attività o ai cicli tecnologici previsti, elenco delle attrezzature e degli impianti che saranno installati con la stima previsionale dei livelli di rumore per intervalli brevi e medi (30 minuti in periodo notturno o 60 minuti in periodo diurno) prodotti nell'ambiente esterno;

2. Per gli impianti industriali occorre inoltre:

- a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al DM 11 dicembre 1996;

- b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti. Descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- c) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- d) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- e) effettuare rilevamenti fonometrici, in posizioni significative, ovvero tali da caratterizzare il clima acustico dell'area in situazione "ante-operam";
- f) I rilevamenti fonometrici effettuati in situazione "post-operam", saranno eseguite nelle medesime posizioni precedentemente individuate, nonché in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, e serviranno a verificare la conformità ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) descrivere i metodi di calcolo e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.

3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

4. Sarà necessaria l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna comunque a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo dopo l'entrata in esercizio entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi a detti limiti e alle stime previsionali contenute nella previsione di impatto acustico.

b) CENTRI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, DISCOTEQUE

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, articolo 8 comma 4, deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) l'indicazione dei soggetti titolari, tipologia, caratteristiche di ognuno dei locali o delle strutture che compongono il centro commerciale con l'indicazione delle sorgenti sonore che possono avere effetti nell'ambiente esterno o abitativo;
- b) lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste dall'articolo 16 del presente R.A.C. per le infrastrutture stradali se è prevista la costruzione di nuove infrastrutture di questo tipo. I dati devono comunque specificare le modifiche nei volumi di traffico e nei livelli di immissione sonora per le infrastrutture esistenti;
- c) lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste dall'articolo 14 del presente R.A.C. per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissione di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per:

- le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci
- le aree destinate a parcheggio;

d) per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, tutte le informazioni, dati e notizie utili ai fini della caratterizzazione acustica delle emissioni e delle immissioni sonore, nell'ambiente esterno ed abitativo, delle sorgenti fisse.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui, rispettivamente, alla legge 447/95, articolo 8 comma 2 lettera e) deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni:

a) lo stesso tipo di informazioni, dati e notizie richieste dall'articolo 16 del presente R.A.C. ove sia prevista la costruzione di nuove strade o la modifica (sostanziale) nei volumi di traffico per strade esistenti. Devono essere fornite notizie in merito ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto delle persone;

b) per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti della discoteca, riguardo agli impianti e alle attività produttive indicate in dettaglio al comma 1 lettere b), e), d), f), g), e ai comma 3 e 4 del precedente articolo.

Allegato 8
Dichiarazione dei requisiti acustici passivi degli edifici abitativi

il/la sottoscritto/a _____ con studio in
_____ della provincia di _____ alla via
_____ iscritto all'albo/ordine/collegio
_____ della provincia di _____
al n° _____, in qualità di direttore dei lavori in riferimento a permesso di costruire/s.c.i.a./c.i.l.a. n°
_____ del _____ e successiva/e variante/i n°. _____ del
_____ rilasciata a _____ residente in
_____ via
_____ con la presente, ai sensi dell'art. 22
del regolamento acustico comunale;

CERTIFICA per ogni conseguente effetto di legge

che, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, i componenti (*) e gli impianti tecnologici (**) dell'edificio sono stati installati come previsto in progetto di cui al P.D.C. /S.C.I.A. /C.I.L.A. al fine di rispettare i valori limite dei requisiti acustici passivi riportati nella tabella b) dell'allegato a) del DPCM 5/12/97.-conferma pertanto che come da previsione di progetto:

- per le pareti perimetrali è stata adottata la seguente coibentazione (inserire spessori pacchetto):

-per le pareti divisorie interne è stata adottata la seguente coibentazione (inserire spessori pacchetto):

-per i solai è stata adottata la seguente coibentazione (inserire spessori pacchetto):

-per i serramenti esterni (inserire spessori pacchetto):

distinti saluti .

lì _____

il DD.LL (timbro e firma)

(*) sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

(**) sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

(**) sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

